SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDI 16 OTTOBRE 1958

(1ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GAVA

INDICE

Disegno di legge:

« Nuovo termine per il rinnovo di concessioni di ricerche e di coltivazione di idrocarburi di cui alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 » (83) (*D'iniziativa del senatore Braschi*) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1, 2, 3, 4
BONAFINI 2, 3
BUSSI 3
MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 4
SECCI 3
ZANNINI, *relatore* 2

La seduta è aperta alle ore 12.

Sono presenti i senatori: Battista, Bellora, Bonafini, Bussi, Chabod, Crespellani, Gava, Gerini, Iorio, Montagnani, Moro, Pennavaria, Roasio, Ronza, Secci, Tartufoli, Turani, Valenzi e Zannini.

Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Micheli, e per il commercio con l'estero Spagnolli.

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Nuovo termine per il rinnovo di concessioni di coltivazione di idrocarburi di cui alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 ».

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Braschi: « Nuovo termine per il rinnovo di concessioni di ricerche e coltivazione di idrocarburi di cui alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 » (83)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Braschi: « Nuovo termine per il rinnovo di concessioni di ricerche e coltivazione di idrocarburi di cui alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Qualora il concessionario di cui all'articolo 45 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, senza avere presentato l'istanza ivi prevista, abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, la concessione stessa è confermata, a domanda di parte, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. L'istanza di conferma deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

ZANNINI, *relatore*. Il disegno di legge, sul quale siamo chiamati ad esprimere il nostro parere, non presenta, a mio giudizio, molte difficoltà.

Esso si richiama alla legge 11 gennaio 1957, n. 6. L'articolo 45 di questa legge dice testualmente: « Le concessioni in corso alla data della presente legge sono confermate se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione. La conferma è disposta con decreto del Ministro dell'industria e del commercio su istanza dei singoli concessionari, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Il concessionario decade dalla concessione se non presenta l'istanza di conferma entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ».

Ora è avvenuto che molti di coloro che godevano delle concessioni hanno lasciato trascorrere i termini per il rinnovo delle domande, pur continuando nel loro lavoro, sopratutto nella coltivazione degli idrocarburi, e pagando regolarmente ciò che dovevano.

Il presente disegno di legge si proporrebbe, pertanto, di sanare una situazione, che crea certamente un disagio ed anche una preoccupazione dal lato giuridico. D'altra parte, mi permetto di rilevare che il provvedimento non interessa grandi imprese, ma piccole imprese, alla cui vita e alla cui sorte sono legati degli operai con le loro famiglie. È per essi di estrema importanza una definizione della situazione venutasi a creare.

Raccomando, pertanto, il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

BONAFINI. Desidero rilevare che nell'articolo unico del disegno di legge non è precisato che la norma interessa le imprese di minime proporzioni e a sfondo artigiano.

Noi siamo perfettamente d'accordo con il criterio ispiratore del provvedimento e ci rendiamo bene conto quali siano le difficoltà, cui possono trovarsi di fronte gli artigiani interessati; ma proprio perciò, a mio giudizio, si dovrebbe precisare, nell'articolo unico, che la conferma della concessione interessa soltanto le imprese che hanno precise caratteristiche artigianali.

Altrimenti, onorevoli colleghi, noi verremmo ad agevolare non tanto dei piccoli artigiani, quanto dei grandi gruppi finanziari, poichè sono tali gruppi che oggi richiedono le concessioni.

PRESIDENTE. Il provvedimento riguarda unicamente il Polesine!

BONAFINI. Proprio per ciò sarebbe necessaria la precisazione da me prospettata.

PRESIDENTE. Per tutta la zona della Val Padana, compreso il Polesine, vige la esclusiva prevista dalla legge istitutiva dell'E.N.I., legge che ha fatto eccezione per le piccole concessioni che esistono nel Polesine.

La legge, poi, del 1957 aveva previsto la continuazione delle concessioni, purchè le domande dei concessionari fossero rinnovate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Poichè alcuni concessionari non hanno rinnovato la domanda, con questo disegno di legge si cerca di provvedere a riaprire in loro favore i termini per il rinnovo. Si può presumere che le aziende più attrezzate abbiano fatto in tempo a rinnovare le domande.

BONAFINI. Vorrei che si precisasse che quando un cittadino o una società chiede un permesso di ricerca...

PRESIDENTE. Qui non si tratta di permesso di ricerca. Si tratta di un nuovo termine, che dovrebbe essere riconosciuto agli utenti per la riconferma di concessioni di coltivazioni di idrocarburi.

Evidentemente vi è un errore nel titolo del disegno di legge, o meglio una imperfezione.

Proporrei, pertanto, che il titolo venisse modificato, nel senso di sopprimere le parole « ricerche e di ». Non si tratta, infatti, di un nuovo termine per il rinnovo di concessioni di ricerche, ma unicamente di un nuovo termine per ottenere la conferma di coltivazioni già in corso.

BONAFINI. Quando un cittadino o una società chiede un permesso di sfruttamento, esso viene accompagnato da una documentazione della zona ove intendono iniziare le ricerche, con delle garanzie per rimanere nel termine concesso dalla legge: garanzie di capacità tecniche, di possibilità finanziarie strumentali, di mezzi, e via dicendo.

Ora se successivamente si tenta di andare oltre i termini concessi dalla legge, penso che non vi siano più giustificazioni per coloro che hanno ottenuto il permesso, e dopo aver dato le garanzie al Governo per lo sfruttamento dei giacimenti. Vi potranno essere, magari, delle ragioni particolari in deroga a favore dei piccoli ricercatori del Polesine. Ma faccio osservare che nel Polesine fino dal 1948 vi erano dei possessori di permessi di sfruttamento, che avevano ricevuto i medesimi in forma avventurosa, nel periodo fascista. Tali permessi erano posseduti, tra l'altro, da funzionari di Pubblica sicurezza, e da ex gerarchi, insomma da gente che non aveva nulla a che vedere con l'industria del metano o con le ricerche di idrocarburi. Mi consta che dal '48 ad oggi tali persone hanno fatto anche commercio dei permessi!

Poichè nell'articolo unico non vi è alcuna precisazione in merito, sarei d'avviso che si dovrebbe inserire un emendamento tendente a precisare la limitazione dell'area concessa e il carattere artigianale della impresa.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'articolo unico del disegno di legge si richiama espressamente all'articolo 45 della legge 11 gennaio 1957, il quale, come è stato già ricordato, suona così: « Le concessioni in corso alla data della presente legge sono confermate se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione. La conferma è disposta con decreto del Ministero dell'industria e commercio su istanza dei singoli concessionari, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Il concessionario decade dalla concessione se non presenta l'istanza di conferma entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ».

Non si tratta, pertanto, qui di fare un esame di merito, che è stato già compiuto dal Parlamento nella passata legislatura. Si tratta soltanto di decidere se noi riteniamo di dovere accogliere, o meno, la richiesta di riapertura del termine per la domanda di riconferma da parte di coloro che non la hanno presentata nel termine stabilito.

BONAFINI. Mi auguro che il disegno di legge possa agevolare le piccole imprese, e non i grandi gruppi finanziari.

SECCI. Mi dichiaro favorevole, a nome della mia parte politica, all'approvazione del disegno di legge.

BUSSI. Onorevoli colleghi, io che l'anno scorso ebbi la fortuna e l'onore di essere relatore, insieme con il senatore Tartufoli, della legge sugli idrocarburi, dovrei dire che non sono molto entusiasta del presente provvedimento, perchè, secondo me, le leggi debbono servire ad interessi generali, e non a rimediare agli errori dei cittadini, che non osservano le leggi stesse.

Ci troviamo però di fronte, in questo caso, ad una situazione particolare. È vero che alcuni cittadini non hanno osservato la legge e sono incorsi nella decadenza della concessione, ma è anche vero che l'Amministrazione dello Stato ha continuato a riscuotere i canoni; quindi, si è verificata una situazione irregolare di fatto, che va sanata.

Mi dichiaro, insomma, favorevole al disegno di legge per ragioni di necessità, ma vorrei che si mettesse in evidenza che noi non possiamo accettare una posizione di principio di questo genere, e che si facsse un richiamo alla « regolarità » non solo da parte dei cittadini che sono tenuti al rispetto delle leggi, ma anche da parte della pubblica Amministrazione.

Ciò mi porta ad un'altra considerazione: e cioè al dubbio che i trenta giorni concessi come termine di riparazione siano troppo pochi, a meno che non sia assunta, da parte dell'Amministrazione, la saggia iniziativa di richiamare l'attenzione del cittadino interessato, che molto probabilmente non verrà a conoscenza e non leggerà la legge, a rispetta-

re, questa volta, i termini imposti dalla legge stessa. Si tratterà di poche decine, o magari, di poche centinaia di concessionari; comunque sia, l'Amministrazione si faccia parte diligente per mettere a posto la situazione, cioè richiami l'attenzione degli interessati sul presente provvedimento, in modo che la decadenza futura sia una decadenza non più sanabile. In caso contrario concediamo un termine più ampio, ad esempio di sessanta giorni. Questo è il mio pensiero.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Il Governo è favorevole al disegno di legge ed alla proposta del Presidente circa la modificazione del titolo. Per quanto riguarda l'intervento del senatore Bussi, ritengo che il termine di trenta giorni sia sufficiente: l'Amministrazione è in possesso dell'elenco dei concessionari, e può, pertanto, invitarli a regolarizzare immediatamente la loro posizione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto, innanzitutto, ai voti la proposta di soppressione, nel titolo del provvedimento, delle parole: « ricerche e di ».

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari